
NOTE

1 Il D.lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4 in materia di registro di carico e scarico prevede le seguenti modifiche:

- la reintroduzione dell'obbligo di numerazione e vidimazione del registro;
- il passaggio della competenza esclusiva sulla vidimazione alle Camere di commercio;
- la conferma che il registro di carico e scarico dei rifiuti segue, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione, le regole previste dalla disciplina relativa ai registri IVA (fatte salve le diverse indicazioni espressamente previste dall'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006).
- una disposizione specifica in materia di rottami ferrosi (art. 190 d.lgs. n. 152/2006 comma 6-bis).

Il D.lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4 apporta anche alcune marginali modifiche all'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina il trasporto dei rifiuti, come segue:

- al comma 6 viene introdotto un riferimento meramente formale all'interno del medesimo comma,
- il comma 8 viene sostituito prevedendo che il formulario sostituisce la scheda di accompagnamento prevista dal d.lgs. n. 99/1992 relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

2 Si ricorda che la Circolare non è fonte di diritto, ma un atto amministrativo che contribuisce a regolare il sistema delle scritture ambientali e la tracciabilità della movimentazione dei rifiuti.

3 **Art. 190, c. 1 del D.lgs 152/2006.**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

4 **Art. 189, c. 3 del D.lgs 152/2006.**

(..)

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (29), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile (30) con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

5 **Art. 184, c. 3 lett. c), d) e g)**

(..) Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;